


COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR

 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
 REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 84

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
 REGOLAMENTO**

L'anno duemilaventiquattro addi ventitre del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti trenta presso la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sotto la presidenza della Sig.ra PASSINO Nicole, sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. ROTA Roberto - Sindaco	Sì
2. PERRIN Federico Marco - Vice Sindaco	Sì
3. DI ADDARIO Alessia - Assessore	Sì
4. MOTTA Alberto - Assessore	Sì
5. PASSINO Nicole - Presidente	Sì
6. PERRONE Alessandro - Consigliere	No
7. REY Massimo - Consigliere	Sì
8. ROLLA Sauvage - Consigliere	Sì
9. SAVOYE André - Consigliere	Sì
10. TRUCHET Ephrem - Assessore	Sì
11. VOYAT Iris Hélène - Consigliere	No
12. MISEROCCHI Stefano - Consigliere	No
13. PENCO Sara - Consigliere	Sì
14. GEX Luciano - Consigliere	Sì
15. ROVEYAZ Diletta Maria - Consigliere	No
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Alberto ROSSERO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito all'ordine del giorno il punto suindicato.

IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE del Consiglio comunale Nicole Passino dà la parola al Vice Sindaco Federico Perrin che relaziona sul provvedimento in esame sulla base del testo proposto facendo particolare riferimento all'iter legislativo e procedurale, alle modifiche introdotte da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1534/2024 con cui viene modificato il termine per il versamento dell'imposta riferita al periodo 1° maggio 2024/31 dicembre 2024. Il Vice Sindaco evidenzia inoltre come l'atto in esame disciplini nella sostanza l'obbligo di presentazione telematica della prevista dichiarazione e la generazione automatica del modello F24 per il relativo versamento.

SENTITO il consigliere Sara Penco evidenziare preoccupazione circa le difficoltà che potrebbero riscontrare i soggetti non professionisti del settore come, tra l'altro già avvenuto con le piattaforme per l'attribuzione dei codici CIR e CIN. Auspica ampia comunicazione e diffusione delle novità e una qualche elasticità di applicazione da parte degli uffici.

SENTITO il Vice Sindaco precisare di essere a conoscenza delle possibili problematiche ma di essere fiduciosi che il nuovo sistema telematico possa essere di aiuto in particolare per la generazione automatica del modello F24 per il pagamento.

SENTITO il Sindaco Roberto Rota precisare che in passato sono state erogate sanzioni a soggetti inadempienti e recidivi dopo ampi solleciti.

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;
- l’articolo 12 dello Statuto Comunale, inerente le competenze del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/18 del 30 novembre 2018;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

PREMESSO:

- che con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché

degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;

- che con la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), modificazioni di leggi regionali), con l'articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), è stato stabilito che:
 - a.1) al comma 1, che, a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali;
- le seguenti deliberazioni:
 - b.1) n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
 - b.2) n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
 - b.3) n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2);
 - b.4) n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);
- la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e, in particolare:
 - c.1) l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
 - c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
 - c.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico

più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;

c.4) l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:

- interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

c.5) l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

DATO ATTO che la Giunta regionale in data 9 ottobre 2023 ha approvato la DGR n. 1146 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, all'Allegato A) alla deliberazione; le disposizioni contenute nella DGR n. 1146 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024, mentre fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni e tariffe del regolamento sull'imposta di soggiorno approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/03/2012, e successive modificazioni con deliberazione n. 33 del 14/05/2013, n. 3 del 13/04/2015 e n. 48 del 06/07/2016;

- il Comune di Courmayeur è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2023, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno in applicazione della Legge Regionale n. 10/2023;

DATO ATTO CHE:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive extra-ricettive o alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

PRESO ATTO delle variazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno apportate con la Legge Regionale del 24/09/2014, n. 17 e con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1534/2024 e in particolare delle seguenti modifiche:

- è stato chiarito che non è necessario usufruire del servizio FINES per la predisposizione della dichiarazione, e pertanto i Comuni potranno mettere a disposizione il modello di dichiarazione, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori degli alloggi ad uso turistico, che dovrà contenere tutti gli elementi minimi necessari previsti dal modello – tipo predisposto dal Celva e che la stessa potrà essere presentata anche con modalità telematica;
- la scadenza della dichiarazione e del versamento prevista al 31 marzo 2025 è stata anticipata al 31 gennaio 2025, per i soggiorni dal 1° maggio al 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO l'art. 180 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

ATTESO che l'imposta di soggiorno, per la periodicità di dichiarazione e di pagamento e per l'elevato numero di strutture presenti, deve essere monitorata e controllata con particolare attenzione;

CONSIDERATO che il Comune di Courmayeur utilizza da anni per la gestione dell'imposta di soggiorno il software denominato STAYTOUR, operante tramite web, utilizzabile da parte delle strutture ricettive per tutti gli adempimenti dovuti e dall'ente per la gestione relativa al back-office;

RITENUTO pertanto opportuno rendere obbligatoria la presentazione della dichiarazione esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software messo a disposizione dall'Ente, per semplificare ed uniformare tutte le incombenze connesse;

RILEVATO che occorre pertanto disciplinare detta modalità in apposito regolamento;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi delle disposizioni vigenti;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 11

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: /

Astenuti: 2 (Sara Penco, Luciano Gex)

Consiglieri votanti: 9

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il regolamento della disciplina dell'imposta di Soggiorno, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1);
- 3) Di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025;
- 4) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il regolamento allegato, mediante apposita procedura telematica;
- 5) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

DS/FD/AR

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to: Nicole PASSINO

Il Segretario Comunale
f.to: Alberto ROSSERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio digitale di questo Comune dal 31/12/2024 per quindici giorni consecutivi.

Courmayeur, li 31/12/2024

f.to L'IMPIEGATO DELEGATO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario comunale
Alberto ROSSERO

Courmayeur , li 31/12/2024

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTU
Ing. Federica CORTESE

In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTG
Dott. Alexandre GLAREY

In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile
del servizio finanziario
f.to: Ferruccio DAUPHIN

In ordine alla legittimità

Il Segretario comunale
f.to: Alberto ROSSERO